



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Young Lust **ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"**

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

1.1 È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata Associazione di Promozione Sociale Young Lust, in breve APS Young Lust, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Frascati, Via di Salè n. 36. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

1.2 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico e pertanto assumerà la denominazione Associazione di Promozione Sociale Young Lust ETS.

1.3 L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Carattere e principi dell'associazione - L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si attiene ai principi della democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. E' costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.35 del Codice del terzo settore e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a norma del comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi, finalità e attività

4.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs 117/2017 (art. 5, co.1, lett. i, D. Lgs 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co.1, lett. l, D.Lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, co.1, lett. d, D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (art. 5, co.1, lett k, D. Lgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co.1, lett t, D.Lgs 117/2017).

4.2 L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura artistica in genere ed in particolare dell'arte musicale e teatrale, mediante promozione ed organizzazione di festival, rassegne, spettacoli dal vivo, documentari, mostre, festival, convegni, congressi, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- promozione di incontri culturali e didattici, sia temporanei che permanenti, come corsi, lezioni, seminari, viaggi, visite guidate, concorsi e stages e quant'altro verrà ritenuto opportuno promuovere per il raggiungimento degli scopi sociali;
- valorizzazione delle capacità artistiche e ludiche degli associati, di loro familiari o di terzi che verranno in contatto con le manifestazioni e le attività promosse dall'associazione nel campo della musica, della recitazione, del teatro, della danza e della rappresentazione artistica dal vivo;
- realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento e distribuzione, vendita e noleggio di materiale audio, video e multimediale su ogni tipologia di supporto tecnico conosciuto;
- promozione di tutte le attività relative all'interpretariato e alla trascrizione di testi e partiture musicali;
- corsi per attività sportive dilettantistiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danze accademiche, coreografiche, internazionali, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, artistica, aerobica, etc);
- organizzazione di campi scuola, uscite didattiche e ricreative per la partecipazione a festival culturali, alla visione di performance dal vivo, per visite di città d'arte o mostre;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate; in particolare l'associazione favorisce l'approfondimento e l'apprendimento dei virtuosismi e delle atmosfere musicali dei classici della musica contemporanea, del rock progressive e della psichedelia, come a titolo esemplificativo l'epopea musicale e mediatica dei Pink Floyd, da cui il titolo del primo brano studiato ed eseguito dal vivo a cura dei fondatori dell'associazione, tratto dall'album The Wall, motiva la sua denominazione originaria, ma anche dei Genesis, dei Led Zeppelin e degli altri grandi fenomeni musicali degli anni settanta e ottanta.

4.3 L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

4.4 Lo sviluppo delle libere relazioni culturali, della valorizzazione del patrimonio artistico, musicale e culturale in genere, nel quadro dell'Unione Europea e dei rapporti internazionali extra europei costituisce un importante obiettivo dell'associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, tutte le attività sopra descritte possono esser promosse e organizzate sia autonomamente che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati ed organizzazioni in genere.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del D. Lgs 117/2017 e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5 - Requisiti degli associati - Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere associati dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017) animati da sentimenti e comportamenti democratici e idonei requisiti morali e sociali, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

L'ammissione degli associati è libera, come libera è l'eleggibilità alle cariche.

ARTICOLO 6 - Ammissione degli associati - La domanda di ammissione va inoltrata all'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, i quali possono entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiorenne il diritto di voto in assemblea e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'associato minorenne esperisce il suo diritto di voto tramite un genitore o un tutore che ne fa le veci, mentre non ha diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7 - Categorie degli associati e diritti degli associati

7.1 L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

a) Fondatori: coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e si riconoscono nelle sue finalità;

b) Ordinari: coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo e che hanno diritto di frequentare i locali, di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi proposti dall'associazione.

c) Onorari: coloro che abbiano particolari benemeritenze o ai quali l'associazione per ragioni di prestigio e di gradimento a giudizio dei soci fondatori e dell'organo di amministrazione, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti, nonché coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa. Il numero degli associati onorari nominati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione è in ogni caso inferiore a quello degli associati ordinari.

Fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, gli associati possono effettuare facoltativamente erogazioni liberali e altri versamenti diversi al patrimonio sociale di qualsiasi entità, che sono da considerarsi comunque a fondo perduto. Tali eventuali maggiori versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

7.2 La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati hanno pertanto uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli associati in regola con la qualifica di associato hanno il diritto:

- di frequentare i locali sociali usufruendo delle strutture e degli strumenti dell'associazione secondo le norme previste dal Regolamento o emanate dall'organo amministrativo;
- di godere dell'assistenza dell'associazione nell'ambito delle attività da essa esplicate;
- di partecipare alla vita associativa ed alle iniziative proposte dall'associazione;

 - all'elettorato attivo e passivo. Ogni associato, raggiunta la maggiore età, ha diritto all'esercizio di un voto in assemblea, in proprio o per delega, qualunque sia il valore della quota d'ammissione o quota associativa. Con l'espressione del voto in assemblea ciascun associato può stabilire la struttura e gli indirizzi dell'associazione e può eleggere i candidati alle cariche associative ed essere eletto alle cariche associative;

- di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

ARTICOLO 8 - Doveri degli associati - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, l'associato deve:

- pagare periodicamente la quota associativa alle scadenze e nella misura fissate dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo nell'ammontare fissato dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

- rispettare le norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento e le disposizioni emanate dall'organo di amministrazione;

- astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere qualsiasi attività di propaganda politica, elettorale, sindacale ed in genere qualsiasi comportamento che possa arrecare danno alle strutture e impianti sociali o risultare molesto per gli altri associati ed ospiti dell'associazione o terzi in contatto con l'associazione;

- astenersi dallo svolgere attività simili o incompatibili con quella dell'associazione, per proprio conto o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'organo di amministrazione dell'associazione e sempre che ciò non rechi pregiudizio alle attività dell'associazione stessa;

- mantenere un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri associati e con i terzi, anche al di fuori dell'ambito dell'associazione;

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è ammesso per i volontari associati di stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. A norma dell'art. 2, al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) e con le modalità stabilite dall'art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari - All'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dall'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti dell'associato;
- c) espulsione.

Contro le decisioni dell'Organo di Amministrazione in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea degli Associati.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza all'Organo di Amministrazione ed agli associati interessati, entro sessanta giorni.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di associato - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre sessanta giorni dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione -

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione, anche denominato consiglio direttivo;
- l'organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- l'organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono elettive ed improntate a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 12 - Assemblea - L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati maggiorenni dell'associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per conto dell'associato minore può votare un genitore o un tutore che ne fa le veci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione dell'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 13 - Convocazione dell'assemblea - La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie è effettuata per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione è inviato, affisso o pubblicato, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché l'eventuale data fissata per la seconda convocazione.

Qualora l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni dell'organo di amministrazione (o consiglio direttivo), l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dell'organo o consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea - L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può avere un massimo di tre deleghe se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e cinque deleghe se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento, come da art. 24, co. 3, D. Lgs 117/2017. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.



In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto, così come per deliberare la fusione, la trasformazione e la scissione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni dell'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) in fase di convocazione.

ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell'assemblea - Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dall'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni associato maggiorenne (o il genitore o tutore dell'associato minore che ne fa le veci) ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 - Compiti dell'assemblea - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria,

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva dell'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- b) eleggere e revocare i membri dell'organo di amministrazione (o consiglio direttivo), l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta dell'organo di amministrazione (o consiglio direttivo), la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria,

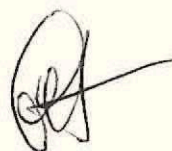
- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 - Nomina e Composizione dell'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo -

L'organo di amministrazione o consiglio direttivo è formato da un minimo di due a un massimo di nove membri nominati dall'assemblea ordinaria.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate e dura in carica tre anni. Al termine del mandato gli amministratori possono essere rieletti.

L'organo amministrativo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.



In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni dell'organo. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo dell'amministratore cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica l'amministratore cessato.

Nel caso di dimissioni dell'organo amministrativo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo organo amministrativo, l'organo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero organo amministrativo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri dell'organo di amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. Si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 18 - *Compiti dell'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo* - L'organo di amministrazione (o consiglio direttivo) è responsabile a norma dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare ai suoi componenti, de del caso, gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi membro dell'organo amministrativo;
- deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.





Il Tesoriere, se nominato, coadiuva l'Organo Amministrativo nella tenuta ed aggiornamento dei libri contabili e nella predisposizione del bilancio dell'associazione.

ARTICOLO 19 - Riunioni dell'Organo Amministrativo o Consiglio Direttivo - L'organo amministrativo (o consiglio direttivo) si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano con richiesta motivata due componenti e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Per agevolare la partecipazione, l'organo amministrativo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente il giorno, il luogo e l'ora nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione a mezzo telegramma almeno tre giorni prima, senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'Organo Amministrativo qualora vengano sentiti tutti i membri dello stesso e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni dell'organo amministrativo (o consiglio direttivo) sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da persona designata dai presenti.

L'organo amministrativo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'organo amministrativo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni dell'organo amministrativo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 20 - Presidente - Il Presidente, eletto in seno all'Organo di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente in particolare:

- sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze, effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica dell'Organo di Amministrazione;
- cura i rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio.

In caso di assenza o impedimento nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22 - Segretario - Il Segretario, se nominato, provvede alla redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo, cura la trascrizione dei verbali sui libri dei verbali, cura la tenuta del libro degli associati e del registro degli associati che prestano attività di volontariato, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23 - Il Tesoriere - Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24 - Libri sociali - L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 25 - Patrimonio dell'Associazione - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26 - Risorse economiche -

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, incluse le entrate derivanti prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;



- i) proventi derivanti dalle attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 27 - Divieto di distribuzione e destinazione degli utili o avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28 - Durata del periodo di contribuzione - I contributi o quote ordinarie sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo o quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio l'organo Amministrativo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 30 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le modalità indicate nell'art. 14 del presente Statuto. Con la delibera di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017.

Guida

ARTICOLO 31 - Disposizioni generali - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Frascati	N.	87
	Serie	3
	Data	17.1.23
	REGISTRATO CON EURO	
... C.S. ...		LA DIRIGENTE
		Domenico Carozzo
		Firma su delega di Direzione provinciale
		Francesco Vittorio Marino

(*) Firma su delega di Direzione provinciale
Francesco Vittorio Marino

[Handwritten signature]